

Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-07-2021, n. 3641

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Prescrizione e decadenza

IPOTECA

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO

SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

LIOTTA MARCELLO - Presidente

ATTANASIO ANTONIO - Relatore

COFANO EDOARDO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 111/2020

depositato il 08/01/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 10438/2019 Sez:19 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA

contro:

G.M.P.

VIA G. F., 4 00195 R.

difeso da:

PISTORINO FABIO

VIA GIUSEPPE FERRARI 4 00195 ROMA

proposto dall'appellante:

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

VIA GIUSEPPE GREZAR, 14 00142 ROMA RM

difeso da:

CHESSA LUCA

VIA MAGNAGRECIA 00183 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2010

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) ALTRI TRIBUTI 2010

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) REGISTRO 2007

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IMP.IPOTECARIA 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2011
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2014
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2015
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) REGISTRO 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2015
AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...) ALTRI TRIBUTI
AVVISO DI INTIMAZIONE n. (...) ALTRI TRIBUTI
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) ALTRI TRIBUTI
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) ALTRI TRIBUTI
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IRPEF-ALTRO
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) REGISTRO
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) IMP.IPOTECARIA
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. (...) TAS.AUTOMOBILI
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. (...) ALTRI TRIBUTI

Svolgimento del processo

L'Avv. M.G. aveva impugnato il preavviso d'iscrizione di ipoteca legale indicato in epigrafe, notificato a mezzo PEC il 22 maggio 2018, per l'importo di Euro 94.369,70, dovuto per cartelle esattoriali non pagate.

La ricorrente aveva eccepito l'inesistenza e/o la nullità della notifica dell'atto impugnato, la mancanza di notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di ipoteca e, in subordine, la decadenza e/o prescrizione dei relativi debiti tributari.

All'esito del giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in relazione all'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, indicate nell'atto impugnato, aveva rilevato che "l'Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita e, quindi, non ha fornito la prova della loro regolare notifica, necessaria per la regolarità del procedimento, considerato che sono atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata".

Pertanto, aveva accolto il ricorso.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

Con il primo motivo, ha rappresentato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si era regolarmente costituita nell'ambito del giudizio di primo grado, contestando integralmente quando dedotto, prodotto ed eccepito dall'Avv. G..

In particolare, ha precisato che, in tale grado di giudizio, l'Ader aveva già pienamente provato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento contenute nel preavviso di ipoteca, tramite deposito dell'estratto di ruolo (all. 3), della situazione debitoria del contribuente (all. 4).

In ogni caso, ha depositato la documentazione concernente le notifiche del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle relative cartelle, nonché quella riguardante due avvisi di intimazione ed un preavviso di fermo.

Con il secondo motivo, ha contestato la pronuncia in tema di spese di lite, atteso che "l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha agito nel pieno rispetto della normativa di settore".

Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, la dichiarazione di legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e degli atti presupposti. Con vittoria di spese.

L'Avv. M.G., dichiarandosi interessata a fruire della mediazione e dei benefici fiscali di cui al D.Lgs. n. 18 del 2010, ha delegato, con apposita procura alle liti, gli avv.ti Cristiani e Pistorino a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, con ogni facoltà di legge.

Lo "Studio legale Cristiani-Pistorino", in data 5 febbraio 2020, ha depositato nel SIGIT, detta procura alle liti, nonché una "istanza di accesso visibilità fascicolo", con cui ha chiesto di "poter visionare telematicamente il fascicolo" ed estrarre: "A) copia dei documenti allegati al ricorso in appello presentato dall'Agenzia appellante; B) copia dei documenti allegati alla comparsa di costituzione e risposta della Agenzia resistente relativi al processo tenutosi avanti alla Commissione Tributaria provinciale del Lazio; C) ogni altro documento non cognito".

Motivi della decisione

1. La questione controversa all'esame del Collegio concerne la verifica della notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnato dalla contribuente.

Nel ricorso introduttivo, infatti, era stata contestata proprio la circostanza della mancata notifica di tali atti presupposti.

Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, osservando che la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione non consentiva di verificare se tali notifiche fossero state realmente effettuate.

In sede di appello, tuttavia, l'Agenzia ha eccepito preliminarmente di essersi regolarmente costituita nel giudizio di primo grado e di aver depositato la necessaria documentazione probatoria.

Pertanto, il Collegio deve esaminare in primo luogo tale eccezione.

2. Dalla verifica compiuta sul Portale della Giustizia tributaria - (PPT- SiGit), nella schermata relativa al giudizio RG 13289/18, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma - Sezione 19, risulta che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva depositato 43 documenti, tra i quali: le controdeduzioni, l'estratto di ruolo, la copia delle cartelle e delle pertinenti relate, un piano di rateazione dei debiti tributari.

Viceversa, nella cartella della contribuente è presente un solo documento, verosimilmente il ricorso introduttivo, peraltro, "non visionabile in quanto non conforme all'art. 11 del D.M. del 4 agosto 2015 del Ministero dell'economia e finanze".

Tali riscontri inducono a ritenere errata la pronuncia del giudice di prime cure.

3. Nel giudizio di appello, comunque, l'Agenzia ha versato nuovamente i documenti che comprovano la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte.

In disparte la questione del mancato esame dei documenti nel giudizio di primo grado, resta comunque sufficiente tale nuova produzione per fornire la prova delle notificazioni.

Tale possibilità è, infatti, espressamente prevista dall'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui "E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".

Pertanto, si deve ritenere che l'Ufficio abbia pienamente assolto al suo obbligo di controdedurre all'eccezione formulata dalla contribuente nel proprio ricorso introduttivo.

Tuttavia, nel caso di specie, la contribuente non ha formulato, rispetto a tale produzione documentale, alcuna obiezione o eccezione.

Infatti, l'appello dell'Agenzia è stato notificato "a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data: 08.01.2020 alle ore: 11:52 di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella p.e.c.: lucachessa@ordineavvocatiroma.org alle caselle di posta elettronica certificata: "francescocristiani@pec.it" e "pistorino@pec.it".

Nondimeno, la contribuente non si è costituita in giudizio con il deposito di controdeduzioni, ma ha semplicemente depositato una "istanza di accesso visibilità fascicolo", con cui ha chiesto di "poter visionare telematicamente il fascicolo" ed estrarre "copia dei documenti" prodotti dall'Agenzia.

Pertanto, alcuna eccezione è stata formulata con riferimento al merito della vicenda.

Stante quanto sopra, la questione controversa inizialmente prospettata deve essere risolta in senso positivo, in quanto le cartelle presupposte all'avviso di iscrizione ipotecaria erano state regolarmente notificate.

Con l'ulteriore conseguenza che tutte le eccezioni concernenti i singoli debiti tributari non sono accoglibili, perché avrebbero dovuto essere formulate con tempestivi ricorsi dopo la notifica della singola cartella.

4. All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie la sentenza di prime cure deve essere riformata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello dell'ADER e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'avviso di iscrizione ipotecaria.

Condanna l'appellata al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.000,00 quanto al primo grado ed Euro 3.000,00 quanto al secondo grado, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.